

TRIBUNALE DI CATANIA

ATTO DI CITAZIONE

Il Sig. _____ nato a _____ il
_____ Codice fiscale _____
residente in _____ Via _____

La società _____ in persona del legale rappresentante p.t. sig.
_____ corrente in _____ Via _____
_____ P.iva _____

elettivamente dom.to in Catania Via _____ presso lo studio
dell'Avv. _____ (CF: _____)

– il quale indica ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c. il proprio numero di fax
_____ ed indirizzo di posta elettronica certificata _____

Commento [U1]: indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta. Art. 163 comma 3 n. 1 cpc

Qualora dall'atto di citazione emerga la equivoca e contraddittoria indicazione di due diversi giudici chiamati a pronunciarsi sulla domanda (nella specie, per essere stato l'atto di citazione indirizzato ad un ufficio giudiziario, mentre conteneva l'invito al convenuto a comparire davanti ad un giudice diverso), determinandosi assoluta incertezza sul giudice effettivamente adito, si verifica, ai sensi dell'art. 164 c. p. c., nullità della citazione stessa, nonché nullità della sentenza che una delle parti, in contumacia dell'altra, abbia ottenuto davanti ad uno di quei giudici e tale nullità può essere fatta valere dalla parte rimasta contumace in primo grado attraverso i mezzi di impugnazione previsti dall'art. 161 c. p. c. (Cass. civ. Sez. III, 09-11-1989, n. 4726)

Commento [U2]: Art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c.
Il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore
Il comma in esame è stato modificato dall'art. 4, 8° co., lett. b), D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modificazioni, in L. 22.2.2010, n. 24, che oggi richiede sia indicato sia per l'attore che per il convenuto il codice fiscale

Commento [U3]:
Art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c.
Se attore o convenuto è una persona giuridica un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio

Commento [U4]: Il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura [83 c.p.c.], qualora questa sia stata già rilasciata

Commento [U5]: Art. 125 c.p.c.
Il difensore deve indicare il proprio codice fiscale ed il proprio numero di fax.
La mancata indicazione di tali dati determina l'aumento dell'importo del contributo unificato da versare pari alla metà del valore stabilito dalla legge.

Commento [U6]: A partire dal 18/08/2014, gli atti di parte, redatti dagli avvocati, che introducono il giudizio o una fase giudiziale (citazione, ricorso, comparsa, controricorso e precetto) non devono più contenere l'indicazione dell'indirizzo di PEC del difensore (cfr art. 45-bis, co.1, D.L. 24/6/2014, n. 90, conv. L. 11 agosto 2014, n. 114)

- dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce/a margine/allegato al presente atto

Commento [U7]:
La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125 c.p.c.)

PREMESSO IN FATTO

Commento [U8]:
Art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni

.....

Il giudizio relativo alla sufficienza degli elementi di individuazione della domanda è riservato al giudice di merito e come tale incensurabile con ricorso per cassazione, in relazione alla quale è necessaria una valutazione complessiva dell'atto e dei documenti allegati cui può concorrere anche l'indicazione delle ragioni di diritto, se utile ad indicare che la parte ha inteso trarre dal complesso dei fatti allegati solo alcune conseguenze giuridiche e non altre

RITENUTO IN DIRITTO

Commento [U9]:
Art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c.
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni

.....

Tutto ciò premesso il Sig. _____ come sopra rappresentato e difeso, con riserva di ulteriori deduzioni difensive nel corso del presente giudizio

CITA

Il Sig. _____ nato a _____ Il
_____ CF _____ residente in
_____ Via _____ [in persona del tutore e
legale rappresentante giusto provvedimento del Tribunale di _____]

Commento [U10]:
art. 75 c.p.c. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità

Commento [U11]:
la PEC, come mezzo per le notifiche degli avvocati, può essere utilizzata non solo quando destinatario della notifica sia altro avvocato ma anche quando destinatario sia persona diversa dall'avvocato a condizione, naturalmente, che l'indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3 bis n. 1 legge 21 gennaio 1994 n. 53.)

La società _____ in persona del legale rappresentante p.t. sig.
_____ corrente in _____ Via
_____ P.iva _____ - PEC _____

Commento [U12]:
art. 163 c.3 n. 7 - indicazione del giorno dell'udienza di comparizione. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa
Non è causa di nullità l'incompletezza della data di udienza, mancante dell'indicazione dell'anno, se comunque agevolmente emendabile, né l'errore riconoscibile dell'indicazione di anno precedente rispetto a quello di notificazione della citazione, né la mancata indicazione dell'ora di udienza, né la mera incertezza, come nel caso in cui si ravvisino più date sovrapposte e rettificcate. È invece causa di nullità, non solo l'omissione totale della data, ma anche la sua incertezza assoluta.

a comparire avanti al Tribunale di Catania, ore e locali di rito, per l'udienza del _____,

con l'espressa avvertenza che non costituendosi nel termine di venti giorni dell'udienza, nelle forme e nei modi di cui all'art. 166 c.p.c., incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

e che non comparendo alla prima udienza si procederà oltre nella sua legittima contumacia, per ivi, sentire accogliere le seguenti

**Commento [U13]:
Termini per comparire**

Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.

Commento [U14]: Art. 163 c. 3 n. 7

In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, 3° co., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163 bis, al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, 3° co., n. 7, è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, essendo in tal caso il giudice tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la ...

Commento [U15]:

art. 163 c.3 n. 7 –
Non è causa di nullità il mancato invito al convenuto a costituirsi ed a partecipare all'udienza, mentre è indispensabile l'avvertimento, non riferito genericamente alla scadenza del termine di costituzione previsto dall'art. 166

Commento [U16]: Art. 38 c.p.c.

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente

Commento [U17]: Art. 167 c.p.c.

Il convenuto a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'art. 269 c.p.c.

CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione

- accertare e dichiarare e per l'effetto
- condannare parte convenuta

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Con espressa riserva di ulteriore indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali ex art. 183 cpc, sin d'ora,

quale mezzo al fine chiede ammettersi (prove costituenti):

- interrogatorio formale del convenuto;
- prova per testi (articolati e nominativi)
- Consulenza tecnica d'ufficio

Al momento della costituzione in giudizio si depositeranno i seguenti documenti:

- 1)
- 2)
- 3)

Ai sensi della L. 488/99, così come modificata e integrata dal D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € ____.

Catania, li _____

Avv. _____

Commento [U18]:

L'indicazione nell'atto di citazione degli elementi richiesti dall' art. 163, 3° co., nn. 3 e 4, ossia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la determinazione della cosa oggetto della domanda e le conclusioni, hanno lo scopo (unitamente all'indicazione dei soggetti di cui al n. 2) di identificare il diritto fatto valere dall'attore e la domanda proposta al giudice. Si tratta dei tradizionali criteri di identificazione della domanda, i quali fanno riferimento alle nozioni di *causa petendi* e *petitum*. A quest'ultimo proposito si distingue tra *petitum* immediato, rappresentato dal bene materiale di cui l'attore chiede

Commento [U19]: Art. 163 c. 3 n. 5

E' constatazione comune che non sia affatto indispensabile per l'attore provvedere all'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione, dal momento che il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 163, 3° co., n. 5, non è previsto a pena di nullità dell'atto di citazione dal successivo art. 164 c.p.c., né l'attore incorre in decadenza, potendo successivamente formulare istanze istruttorie e depositar

Commento [U20]:

In considerazione del fatto che lo scopo della norma è unicamente quello di determinare la misura del contributo unificato in relazione al valore della causa, tale scopo è raggiunto anche con l'indicazione di tale valore nella Nota di iscrizione a ruolo (Commissione Tributaria Roma 12.02.2013) o in dichiarazione allegata al fascicolo di parte depositato all'atto di costituzione. (Comm. Tributaria Massa Carrara 12.06.2012)

Commento [U21]:

D.P.R. 30-5-2002 n. 115 art. 3 comma 6
Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) [euro 1.686 per i processi di valore superiore a euro 520.000]. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 [processi tributari] il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f) [euro 1.500 pe

Commento [U22]:

La giurisprudenza non ritiene causa di nullità l'omissione dei requisiti di cui all'art. 163, 3° co., n. 6 (C. 13069/2002; C. 10524/1998), né la sottoscrizione con sigla o firma illeggibile, purché essa possieda una precisa individualità grafica tale da poterla attribuire al procuratore (C. 12656/1991), né la mancata sottoscrizione del procuratore nella copia notificata della citazione, purché consenta di identificare la provenienza dell'atto dal difensore (C. 3620/1999; C. 6131/1995), né la sottoscrizione soltanto sotto la